

DIRETTIVA 2003/14/CE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2003
che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE ⁽⁴⁾, stabilisce che gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia.
- (2) Sulla base dei pareri espressi dal comitato scientifico dell'alimentazione umana in data 19 settembre 1997 e 4 giugno 1998, la direttiva 91/321/CEE ha fissato a 0,01 mg/kg la quantità massima generica di residui per ogni singolo antiparassitario negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.
- (3) Per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, anche una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg può comportare, in condizioni di assunzione eccezionali, il superamento della dose giornaliera ammissibile da parte dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia. È il caso, ad esempio, di antiparassitari o loro metaboliti con una dose di assunzione giornaliera ammissibile inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.
- (4) La direttiva 91/321/CEE stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli destinati agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. I suddetti antiparassitari devono essere elencati nell'allegato IX alla direttiva 91/321/CEE. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti siano esenti da tali antiparassitari, in quanto taluni anti-

parassitari contaminano l'ambiente e i loro residui possono essere comunque presenti nei prodotti interessati.

- (5) La salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia può essere tutelata in modo più adeguato applicando prescrizioni aggiuntive che possono essere applicate attraverso le analisi a prescindere dall'origine di un prodotto.
- (6) La maggior parte degli antiparassitari che hanno valori di dose giornaliera ammissibile inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già proibita a livello comunitario o lo sarà a partire dal luglio 2003. Gli antiparassitari proibiti non dovranno essere rilevabili negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento con i metodi analitici più avanzati. Taluni antiparassitari, tuttavia, hanno un tasso di degrado lento e continuano a contaminare l'ambiente. Essi possono essere presenti negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento anche se non sono stati utilizzati. Ai fini del controllo si dovrà seguire una strategia armonizzata.
- (7) In attesa delle decisioni della Commissione circa la compatibilità degli antiparassitari autorizzati con le prescrizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione ⁽⁶⁾, l'uso degli antiparassitari autorizzati dovrà essere consentito a condizione che i loro residui rispettino le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva. Queste ultime dovranno essere stabilite a livelli tali da garantire che le rispettive quantità di assunzione giornaliera accettabili non siano superate da parte dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia anche in condizioni di assunzione eccezionali.
- (8) La direttiva 91/321/CEE deve essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/321/CEE è modificata nel seguente modo:

1) L'articolo 6 è modificato come segue:

— Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Le necessarie quantità massime per sostanze diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite senza indugio.»

— Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) I pesticidi elencati nell'allegato IX non dovranno essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo

i) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

ii) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

b) In deroga al paragrafo 2, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso.

Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, gli allegati IX e X a tale direttiva saranno modificati di conseguenza.

c) Le quantità di cui ai sottoparagrafi a) e b) si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.»

2) L'allegato IX è sostituito dal testo nell'allegato I alla presente direttiva.

3) Il testo nell'allegato II alla presente direttiva è aggiunto quale allegato X.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/321/CEE entro e non oltre il 6 marzo 2004.

2. Gli Stati membri vietano la commercializzazione di prodotti non conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/321/CEE entro e non oltre il 6 marzo 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO IX

Antiparassitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin»

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massima di residui [mg/kg]
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,004
Propineb/propilene tiourea (somma di propineb e propilene tiourea)	0,006»